



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
DEPARTAMENT FEDERAL D'AFFARS EXTERIURS

**Progetto di legge federale sui privilegi, le immunità e
le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati
dalla Svizzera quale Stato ospite
(Legge sullo Stato ospite, LSO)**

Rapporto sui risultati della consultazione

1. Osservazioni generali relative alla procedura di consultazione

L'11 gennaio 2006 il Consiglio federale ha deciso di aprire la procedura di consultazione relativa al progetto di legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO). Ha autorizzato il DFAE a sottoporre il progetto ai Cantoni, ai partiti politici rappresentati all'Assemblea federale, alle associazioni che difendono a livello nazionale gli interessi dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, alle associazioni mantello dell'economia che operano a livello nazionale, agli ambienti interessati e a Swiss Olympic. La procedura si è conclusa il 20 aprile 2006.

Tutti i Cantoni hanno risposto, fatta eccezione per BS. Sette di loro hanno rinunciato a una presa di posizione materiale o comunicato di non avere osservazioni particolari in merito al progetto, pur sostenendo gli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale (UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SG). Sei partiti sui sedici consultati (PPD, PLR, PS, UDC, PEV, PLS) e cinque associazioni mantello su undici (Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle Città Svizzere, economiesuisse, USAM, Unione padronale svizzera) hanno preso posizione. Swiss Olympic non ha risposto. Due commenti sono giunti spontaneamente (Federazione delle imprese romande e Centre Patronal).

2. Su cosa verte il progetto messo in consultazione

La politica dello Stato ospite occupa un posto importante nella politica estera del nostro Paese, che vanta una lunga tradizione di accoglienza di organizzazioni e conferenze internazionali. Al pari degli altri Stati, la Svizzera accorda privilegi e immunità alle rappresentanze estere come pure alle organizzazioni e alle conferenze internazionali che accoglie sul proprio territorio. La politica dello Stato ospite implica anche l'attribuzione di determinati aiuti finanziari, in particolare mediante prestiti concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra. Nell'accordare questi aiuti, il Consiglio federale si basa, oltre che sulle competenze attribuitegli dalla Costituzione in materia di politica estera, su diversi altri strumenti: principalmente convenzioni e trattati internazionali, come pure un certo numero di leggi e decreti federali.

Data l'importanza della politica dello Stato ospite, il Consiglio federale ha deciso di codificare e consolidare la prassi finora applicata, disciplinandone in un'unica legge i principali strumenti. Il presente progetto intende riunire le differenti basi giuridiche esistenti nell'ambito della politica dello Stato ospite e fornire una base legale formale a decisioni che si basavano finora direttamente dalle competenze che la Costituzione federale attribuisce al Consiglio federale. In primo luogo sono designati i beneficiari potenziali di privilegi, immunità e facilitazioni, nonché di aiuti finanziari, nell'ambito fissato dal diritto internazionale, a cominciare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o dagli accordi di sede conclusi con le organizzazioni stabilitesi nel nostro Paese. Il progetto disciplina in seguito i requisiti che occorre soddisfare per ottenere uno statuto privilegiato e per beneficiare di aiuti finanziari. L'evoluzione delle relazioni internazionali è stata contrassegnata dall'apparizione di nuove istanze: l'articolo 2 tiene conto di questo recente sviluppo. I privilegi e le immunità di cui all'articolo 3 derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono ripresi in numerose convenzioni; inoltre, al pari del diritto internazionale, il progetto di legge prevede che la portata dei privilegi e delle immunità accordati venga valutata in funzione del ruolo del beneficiario. Sotto il profilo finanziario, infine, intende consentire al Consiglio federale di continuare ad applicare la prassi consolidata a cui esso si attiene da numerosi anni.

3. Riassunto dei risultati, osservazioni generali

Fatta eccezione per l'UDC, in linea generale tutti gli ambienti interessati che hanno risposto si sono espressi a favore del principio di una nuova legge e del contenuto del progetto. La maggior parte ha rilevato la necessità che la Confederazione persegua una politica dello Stato ospite attiva e trasparente, che le consenta in particolare di salvaguardare gli interessi economici, politici, culturali e scientifici del Paese e di restare concorrenziale in quest'ambito

della politica estera. Alcuni articoli sono stati oggetto di commenti più dettagliati. Sulle questioni finanziarie, inoltre, alcuni Cantoni hanno preso posizione in modo coordinato.

L'UDC è l'unico partito a opporsi al principio di una nuova legge, che giudica inutile. Se da un lato approva il perseguimento della politica dello Stato ospite come parte della politica estera e ritiene giusto che alcuni soggetti di diritto internazionale e i loro impiegati beneficino di privilegi, immunità e facilitazioni, dall'altro considera tuttavia che le attuali basi legali (trattati internazionali, come la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, legge FIPOI) siano sufficienti. Propone, inoltre, di sopprimere certe disposizioni (cfr. infra); vorrebbe infine evitare che la prassi attuale venga estesa a nuovi soggetti internazionali.

Il PLR ha rilevato in particolare il carattere chiaro e trasparente degli articoli 3 - 15 e ZH a apprezzato le precisazioni apportate alle nozioni di diritto internazionale agli articoli 7 - 15. Il PS sottolinea che la formulazione relativamente restrittiva delle condizioni poste agli articoli 6 - 14 permetterà di evitare che privilegi, immunità o aiuti finanziari vengano accordati con troppa facilità.

4. Osservazioni su singoli articoli

Articolo 2: Beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni

Il carattere esaustivo della lista dei beneficiari è stato generalmente apprezzato. In particolare, è stato rilevato da ZH, AI, VD, dal PPD e dal PLR. VD s'interroga, relativamente agli articoli 23 e 24, sullo statuto e sulla natura giuridica delle federazioni sportive internazionali. Il PS apprezza la chiara distinzione operata tra i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni e le organizzazioni internazionali non governative (OING), come le federazioni sportive internazionali.

GE e AR auspicano che la nozione di "organizzazioni internazionali quasi governative" venga precisata (art. 2 cpv. 1 lett. c, in relazione all'art. 8). L'UDC chiede invece che venga soppressa, mentre economiesuisse non comprende la distinzione tra questa nozione e quella di OING (art. 23 e 24).

AR auspica che la nozione di "commissione indipendente" venga precisata (art. 2 cpv. 1 lett. j, in relazione all'art. 11). L'UDC ne chiede invece la soppressione, mentre economiesuisse non nasconde di nutrire dubbi in materia.

La nozione di "altri organismi internazionali" (art. 2 cpv. 1 lett. m, in relazione all'art. 14) è generalmente apprezzata. ZH, AI, VD, GE, il PPD, il PLR, il PS e la Federazione delle imprese romande rilevano l'interesse di questa nozione, che garantisce al Consiglio federale il margine di manovra necessario per far fronte ai futuri sviluppi in ambito multilaterale. GE, il PS e la Federazione delle imprese romande, come SH, sottolineano nondimeno la necessità di farne uso con moderazione. SO approva questa nozione sul piano della tecnica legislativa, pur ritenendo la disposizione troppo aperta.

AR auspica che la nozione di "personalità che esercitano un mandato internazionale" venga precisata (art. 2 cpv. 2 lett. b, in relazione all'art. 15). L'UDC ne chiede invece la soppressione, mentre economiesuisse non nasconde di nutrire dubbi in materia.

Per quanto concerne i domestici privati (art. 2 cpv. 2 lett. c) e in relazione all'articolo 29, in molti hanno chiesto che siano prese misure affinché questa categoria possa beneficiare di condizioni di lavoro, di salario, di alloggio e di sicurezza sociale corrette (LU, AI, il PPD e il PS). Osservazioni simili sono state anche espresse in merito all'articolo 25: GE e la Federazione delle imprese romande chiedono che sia conferita al Consiglio federale la competenza di introdurre un contratto tipo di lavoro federale per i domestici privati dei funzionari internazionali. Il PPD ricorda in particolare i lavori del Consiglio d'Europa, la cui Commissione per le pari opportunità aveva proposto agli Stati membri di modificare la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Il PS ritiene che la Confederazione dovrebbe essere obbligata per legge a informare i beneficiari di privilegi, di immunità e di

facilitazioni sugli standard in materia di diritto del lavoro applicabili ai domestici privati, per esempio sotto forma di un contratto tipo di lavoro.

L'UDC chiede di escludere chi non è sposato (compagne e compagni) dalla cerchia delle persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie (art. 2 cpv. 2 lett. c).

Articolo 3: Contenuto di privilegi, immunità e facilitazioni

Il PS ritiene inammissibile che si prevedano, per i domestici privati, esenzioni dal regime di sicurezza sociale svizzero (art. 3 cpv. 1 lett. h, in relazione all'art. 2 cpv. 2 lett. c).

L'UDC chiede, all'articolo 3 capoverso 2, che chi non è sposato (compagne e compagni) sia escluso dalla cerchia delle persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie e che possono nel contempo accedere al mercato del lavoro svizzero: ritiene infatti che queste facilitazioni debbano essere accordate esclusivamente ai coniugi. La Federazione delle imprese romande precisa che l'accesso al mercato del lavoro per gli agenti diplomatici dovrebbe essere limitato alle attività accessorie.

AI e il PPD chiedono precisazioni sulle facilitazioni che il Consiglio federale potrebbe accordare in applicazione dell'articolo 3 capoverso 3.

Articolo 4: Portata di privilegi, immunità e facilitazioni

Il PS chiede che i cittadini svizzeri possano beneficiare dell'esenzione dalle imposte dirette solo se, in seno all'organizzazione per cui lavorano, sono soggetti a un'imposizione interna effettiva; auspica inoltre che l'esenzione di cittadini svizzeri risiedenti all'estero dalle imposte dirette, dai diritti di dogana e dai tributi d'entrata sia esplicitamente esclusa.

Articolo 8: Organizzazioni internazionali quasi governative

Come menzionato in precedenza (in merito all'art. 2), AR ritiene che la nozione in questione non sia sufficientemente definita e che lasci un margine di manovra troppo ampio. L'UDC ne chiede la soppressione, mentre economiesuisse ritiene che la distinzione tra questa nozione e quella di OING non sia per niente chiara (art. 23 e 24).

GE auspica infine che la definizione di questa nozione sia precisata, specificando che gli enti che svolgono compiti pubblici che possono essere membri di tali organizzazioni devono esercitare tali compiti su delega di uno Stato.

Articolo 11: Commissioni indipendenti

Come menzionato in precedenza (in merito all'art. 2), AR ritiene che la nozione in questione non sia sufficientemente definita e che lasci un margine di manovra troppo ampio. L'UDC ne chiede la soppressione, mentre economiesuisse non nasconde di nutrire dubbi in materia.

Articolo 14: Altri organismi internazionali

Come menzionato in precedenza (in merito all'art. 2), questa nozione è generalmente apprezzata. ZH, AI, VD, GE, il PPD, il PLR, il PS e la Federazione delle imprese romande rilevano l'interesse di questa nozione, che garantisce al Consiglio federale il margine di manovra necessario per far fronte ai futuri sviluppi in ambito multilaterale. GE, il PS e la Federazione delle imprese romande, come SH, sottolineano nondimeno la necessità di farne uso con moderazione. SO approva questa nozione sul piano della tecnica legislativa, pur ritenendo la disposizione troppo aperta.

Articolo 15: Personalità che esercitano un mandato internazionale

Come menzionato in precedenza (in merito all'art. 2), l'UDC chiede che questa disposizione sia soppressa, mentre economiesuisse non nasconde di nutrire dubbi in materia. AR ritiene che la nozione in questione non sia sufficientemente definita e che lasci un margine di manovra troppo ampio.

Articoli 16 e 17: Acquisto di fondi per scopi ufficiali

ZH approva la ripresa dei principi previsti nella legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) e auspica, per ragioni di sistematica, che l'ordine degli articoli 16 e 17 sia invertito. TG approva questa disposizione, analogamente a VD che, riferendosi al testo in francese, chiede che la terminologia sia modificata, sostituendo "*changement de destination*" a "*changement d'affectation*".

GE approva l'introduzione, in vista dell'abolizione della LAFE, di una disposizione relativa all'acquisto d'immobili, ma deplora che il progetto di legge sullo Stato ospite preveda unicamente una procedura d'accertamento. GE auspica l'introduzione di un vero e proprio regime di autorizzazione di acquisto, con preavviso del Consiglio di Stato, conformemente alle procedure attualmente previste dalla LAFE. Chiede inoltre, riferendosi al testo francese, che la terminologia sia modificata, sostituendo all'articolo 17 capoverso 1 "*notamment*" a "*soit*".

La Federazione delle imprese romande chiede che il DFAE verifichi che l'acquisto avvenga effettivamente a scopi ufficiali e ciò prima del rilascio delle autorizzazioni cantonali di costruzione, di sicurezza, ecc., ma solo dopo l'ottenimento del preavviso del Consiglio di Stato.

Articolo 18: Scopi degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno

TG esprime la sua particolare approvazione in merito a questa disposizione. La Federazione delle imprese romande accoglie con favore l'introduzione di una base legale formale relativa agli aiuti finanziari e ad altre misure di sostegno: essa consentirà di accordare ai Cantoni aiuti che oggi, in mancanza degli strumenti legali necessari, non possono ancora essere concessi (art. 18 e ss.).

Articolo 19: Beneficiari di aiuti finanziari e altre misure di sostegno

L'UDC si oppone alla concessione di aiuti finanziari alle OING e alle associazioni e fondazioni di diritto svizzero. Chiede di sopprimere l'articolo 19 lettere b - c.

La Federazione delle imprese romande accoglie con particolare favore l'articolo 19 lettera c.

Articolo 20: Forme di aiuti finanziari e altre misure di sostegno

AI e il PPD chiedono che questa disposizione sia sottoposta al freno alle spese.

VD ricorda che il Consiglio federale ha incentrato lo sviluppo della sua politica dello Stato ospite sull'arco lemanico; si augura che le possibilità di estendere le attività della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) alla totalità del territorio svizzero, così come menzionate nel rapporto esplicativo dell'avamprogetto di legge, non comportino una modifica di questo approccio.

GE chiede di essere consultato prima che le attività della FIPOI siano estese ad altri cantoni.

La Federazione delle imprese romande è lieta che sia stata menzionata la FIPOI.

BE, GE, il PLS e la Federazione delle imprese romande chiedono precisazioni per quanto concerne le misure di sicurezza complementari (art. 20 lett. f) che potrebbero essere richieste e le relative modalità di finanziamento (in considerazione anche dell'art. 21). GE chiede, in particolare, di precisare che le relative spese ricadrebbero sulla Confederazione.

Articolo 21: Finanziamento

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione chiedono che le competenze in materia finanziaria siano precisate, o che sia formulato l'obbligo, per la Confederazione, di compensare le spese supplementari che l'applicazione della legge sullo Stato ospite potrebbe comportare per i Cantoni, soprattutto in materia di sicurezza e di infrastrutture immobiliari.

ZH, GL, SH, AI, GR, TG, VD e VS chiedono che l'articolo 21 sia riformulato nel modo seguente:

Art. 21: Finanziamento

¹ *La Confederazione risarcisce interamente i Cantoni per qualsiasi compito legato all'applicazione della presente legge.*

² *I mezzi finanziari necessari all'applicazione della legge sono iscritti nel preventivo. Per gli obblighi il cui finanziamento oltrepassa un anno contabile sono chiesti crediti d'impegno.*

AR va nella stessa direzione, e propone la formulazione seguente:

Art. 21 Finanziamento

¹ *La Confederazione risarcisce interamente i Cantoni che si assumono compiti legati all'applicazione della presente legge o che vi sono associati.*

² *I mezzi finanziari necessari all'applicazione della legge sono iscritti nel preventivo. Per gli obblighi il cui finanziamento oltrepassa un anno contabile sono chiesti crediti d'impegno.*

BE chiede precisazioni in merito alle compensazioni finanziarie previste per le misure di sicurezza complementari che potrebbero essere chieste nel quadro dell'applicazione degli articoli 20 lettera f e 25 capoverso 3 lettera c.

GE deplora che la legge non disciplini la questione della suddivisione delle responsabilità tra Confederazione e Cantoni in materia di ripartizione delle spese, in particolare per quanto concerne il finanziamento delle infrastrutture e della sicurezza. Si dice stupito, d'altra parte, che l'ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120.6) menzioni esclusivamente BE e ZH.

Il PLR constata con soddisfazione che le Camere federali conserveranno il controllo sulle ripercussioni finanziarie della politica dello Stato ospite messa in atto dal Consiglio federale.

Il PS chiede che il finanziamento della politica dello Stato ospite sia garantito esclusivamente mediante crediti-quadro di quattro anni, tanto al livello federale quanto a livello cantonale. Propone che l'articolo 21 sia formulato nel modo seguente:

Art. 21 Finanziamento

¹ *I mezzi finanziari necessari all'applicazione della presente legge sono accordati sotto forma di crediti-quadro sull'arco di più anni.*

² *I Cantoni sul territorio dei quali beneficiari ai sensi della presente legge hanno la loro sede o risiedono, accordano i mezzi finanziari necessari all'applicazione della presente legge sotto forma di crediti-quadro per lo stesso periodo che la Confederazione, conformemente al capoverso 1.*

³ *Il Consiglio federale fa in modo che i mezzi accordati siano impiegati in modo efficace. Effettua regolarmente una valutazione e presenta un rapporto all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.*

Articoli 23 e 24: Organizzazioni internazionali non governative

SO ritiene che queste disposizioni debbano essere soppresse, poiché non prevedono alcun vantaggio supplementare rispetto al diritto attualmente in vigore.

AR non vuole che le OING possano ottenere esenzioni fiscali più facilmente che le ONG svizzere.

VD approva queste disposizioni. La menzione delle OING costituisce un progresso sensibile e consentirà di facilitare il loro insediamento o le loro attività in Svizzera. Il Cantone si interroga sullo statuto e la natura giuridici delle federazioni sportive internazionali. GE accoglie con soddisfazione queste disposizioni e la possibilità offerta alle OING di accedere ad aiuti finanziari e ad altre misure di sostegno (in relazione all'art. 19 lett. b).

Il PS accoglie con favore il riconoscimento delle OING come soggetti internazionali. Ritiene tuttavia che condizioni supplementari dovrebbero essere poste per quanto concerne le federazioni sportive internazionali, le cui entrate finanziarie sono considerevoli. Il PS vorrebbe modificare la legge sull'imposta federale diretta (LFID) e la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), così da sottoporre le federazioni sportive

internazionali all'obbligo di presentare il loro bilancio e le loro tabelle salariali, ivi compresi i salari dei loro dirigenti. Il PS vorrebbe inoltre escludere la possibilità, per i Cantoni, di introdurre facilitazioni supplementari in favore di federazioni sportive internazionali, così da evitare la concorrenza fiscale tra i Cantoni.

L'UDC si oppone a qualsiasi esenzione fiscale in favore delle OING e chiede che queste disposizioni siano soppresse. Ritiene, al pari di economie svizzere, che non vi sia alcun motivo per riservare alle OING un trattamento di favore rispetto alle ONG svizzere, soprattutto in campo fiscale.

L'USAM e la Federazione delle imprese romande approvano l'obiettivo di facilitare l'insediamento delle OING, ma ritengono necessario limitare questa possibilità a casi particolari. I criteri posti in questo ambito dovranno essere interpretati in modo restrittivo.

Articolo 25: Competenze

Come menzionato sopra (in merito all'art. 2), GE e la Federazione delle imprese romande vorrebbero veder attribuita al Consiglio federale la competenza di stabilire un contratto tipo di lavoro per i domestici privati dei funzionari di organizzazioni internazionali (nuova lett. all'art. 25 cpv. 2). Il PS suggerisce di utilizzare la forma del contratto tipo di lavoro per garantire una buona informazione sugli standard minimi di diritto del lavoro applicabili ai domestici privati.

SO si oppone a qualsiasi delega al DFAE (art. 25 cpv. 3).

Articolo 27: Consultazione dei Cantoni

ZH, SH, GR e TG approvano questa disposizione, in particolare l'estensione della consultazione ai Cantoni limitrofi. BE rileva l'importanza di questa disposizione.

GL si chiede se non sia necessario limitare la consultazione ai soli Cantoni in cui i beneficiari hanno sede ma, come AR, accoglie con favore l'obbligo di ottenere la loro approvazione nel caso in cui i privilegi e le immunità deroghino al diritto fiscale cantonale.

AR, VD, GE, il PLS, l'USAM e il Centre patronal chiedono che il Cantone in cui il beneficiario ha sede e i Cantoni limitrofi siano consultati, non solo in merito agli accordi illimitati nel tempo concernenti l'attribuzione di privilegi, immunità e facilitazioni, ma anche quando tali accordi sono limitati nel tempo, o per lo meno quando sono previsti per una certa durata (art. 27 cpv. 1). GE propone di porre come criterio una durata minima di un anno. La Federazione delle imprese romande chiede che i Cantoni in questione diano il loro accordo formale per qualsiasi decisione concernente il diritto fiscale cantonale.

GE e il PLS chiedono che i Cantoni siano consultati e associati ai negoziati in vista di accordi concernenti la cooperazione con Paesi limitrofi (in relazione all'art. 25 cpv. 2 lett. e).

L'Associazione dei Comuni Svizzeri e l'Unione delle Città Svizzere chiedono che i Comuni e le Città siano consultati allo stesso titolo che i Cantoni, e si riferiscono all'articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

Articolo 28: Informazione

AI e il PPD accolgono con favore questa disposizione. GE chiede che la nozione di « interesse particolare » sia precisata nell'ordinanza di applicazione.

Articolo 29: Osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

Come menzionato sopra (in merito agli art. 2 e 25), diversi partecipanti alla procedura di consultazione chiedono che siano prese misure affinché i domestici privati possano beneficiare di condizioni di lavoro, di salario, di alloggio e di sicurezza sociale corrette (LU, AI, GE, il PPD, il PS e la Federazione delle imprese romande). AI e il PPD insistono particolarmente affinché la Svizzera intervenga conformemente all'articolo 29 nei casi in cui constati abusi in questo settore; AI vorrebbe che fossero esplicitati i relativi mezzi a disposizione del Consiglio federale.

GL vorrebbe che il DFAE si dimostrasse più restrittivo rispetto alle violazioni delle norme sulla circolazione commesse da beneficiari di privilegi e immunità.

Modifica del diritto vigente (art. 32 e allegati)

In generale, gli ambienti consultati approvano le modifiche legislative proposte, nella misura in cui esse mirano a chiarire e adattare la terminologia e non a modificarne la portata materiale o la sostanza.

VD si interroga sull'opportunità di prevedere una modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE, n. 3 dell'all.), poiché si prevede di abrogarla.

L'UDC si oppone alla modifica del Codice delle obbligazioni (al numero 4 dell'allegato), poiché ritiene che i contratti tipo di lavoro siano di esclusiva competenza cantonale e che la problematica del personale domestico concerna il solo Cantone di Ginevra.

Il PS chiede di modificare la legge sull'imposta federale diretta (LIFD, n. 8 dell'all.) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, n. 9 dell'all.), così da obbligare le federazioni sportive internazionali a presentare il loro bilancio e le loro tabelle salariali (ivi compresi i salari dei membri della direzione). Si tratterebbe parimenti di escludere la possibilità, per i Cantoni, di prevedere facilitazioni supplementari in favore delle federazioni sportive internazionali, così da evitare la concorrenza fiscale tra i Cantoni.